

**IL LAVORO SPORTIVO:
COSTI E BENEFICI DELLA RIFORMA
ANALISI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE
CONTRATTUALI POSSIBILI E RELATIVI RISVOLTI
FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.**



STUDIO PAGHE STP SRL
Dr.ssa Paola Bacci
Consulente del Lavoro

In collaborazione con



LE NOVITA' DELLA RIFORMA DELLO SPORT POST D.LGS CORRETTIVO N.163

ABROGAZIONE L.91/81

Di fatto viene meno la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico

ABROGAZIONE ART.67 co. 1 lett. M TUIR

Disapplicazione della disciplina fiscale relativa compensi dei collaboratori dilettanti (redditi diversi)

LE NOVITA' DELLA RIFORMA POST CORRETTIVO

1. RIMOSSA LA DISTINZIONE TRA
LAVORATORI SPORTIVI
PROFESSIONISTICI E DILETTANTI



TUTELARE PARITA' DI
TRATTAMENTO E NON
DISCRIMINAZIONE
NELL'AMBITO DEL LAVORO
SPORTIVO

2. DEFINIZIONE UNIVOCA DEL
LAVORATORE SPORTIVO (ex art. 25)



SENZA ALCUNA
DISTINZIONE DI GENERE E
INDIPENDENTEMENTE
DALLA NATURA
DILETTANTISCA O
PROFESSIONISTICA

3. DISTINZIONE TRA PRESTAZIONE DI
LAVORO E DI VOLONTARIATO
(ex art.29)



NON PERCETTORI DI
REDDITI MA SOLO DI
RIMBORSI RELATIVI ALLE
SPESE VIVE SOSTENUTE
E DEBITAMENTE
DOCUMENTATE

PRESTAZIONE SPORTIVE DEI VOLONTARI Art.29 D.lgs. 36/21 COORDINATO D.lgs. 163/2022


- PRESTAZIONE SPONTANEA DA PARTE DEL VOLONTARIO SVOLTA ESCLUSIVAMENTE PER FINALITÀ AMATORIALI;
- GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE;
- CARENZA DELLO SCOPO DI LUCRO (eccezione per voci di rimborso che non formano reddito, rimborsi a piè di lista documentati VITTO ALLOGGIO VIAGGIO TRASPORTO fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente);
- ASSICURAZIONE RCT/INAIL ;
- INCOMPATIBILITA' CON QUALSIASI RAPPORTO DI LAVORO (SUBORDINATO/AUTONOMO) CON IL MEDESIMO ENTE CON IL QUALE IL VOLONTARIO E' SOCIO O ASSOCIATO O TRAMITE IL QUALE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' SPORTIVA;

PRESTAZIONE DEI VOLONTARI NEL TERZO SETTORE (articolo 17 decreto 117/2017)

- Gratuità prestazione,
- Assenza fini di lucro,
- Fine solidaristico,
- Assicurazione inail/rc,
- Iscrizione registro volontari,
- Incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente,
- Limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'ente per spese effettivamente sostenute, divieto di spese forfettarie,
- Possibile rimborso spese a fronte di autocertificazione resa (dpr 445/2000)

INQUADRAMENTO NORMATIVO LAVORATORE SPORTIVO E DEFINIZIONE (art.25 D.L. 36/2021 COORDINATO D.LGS N.163)

**«E' LAVORATORE SPORTIVO COLUI IL QUALE, SENZA DISTINZIONI DI
GENERE E INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO, ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN
CORRISPETTIVO; E' LAVORATORE SPORTIVO ANCHE OGNI TESSERATO CHE
SVOLGE, PER UN CORRISPETTIVO, LE MANSIONI RIENTRANTI -SULLA BASE
DEI REGOLAMENTI DEI SINGOLI ENTI AFFILIATI- TRA QUELLE NECESSARIE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA SPORTIVA CON ESCLUSIONE DELLE
MANSIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE»**



IL LAVORO SPORTIVO Art. 25 D. Lgs. 36

RESTANO ESCLUSI DALLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO:

RUOLI DI SEGRETARIATO

rientranti nelle disposizioni degli
amministrativi gestionali (art.37)

ESEMPI A TITOLO SEMPLIFICATIVO NON

ESAUSTIVO:ADDETTI ALLA GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI, CUSTODI E ADDETTI
PULIZIA DEGLI IMPIANTI, GIARDINIERI,
RECEPTIONIST, ADDETTI PUNTO SHOP, ECC...

LAVORATORI NON SPORTIVI CHE SEGUIRANNO LE NORME DI
DIRITTO COMUNE.

NOTA BENE:

PER TUTTI GLI ASPETTI NON DISCIPLINATI SPECIFICAMENTE DAL PRESENTE DECRETO, AI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DI LEGGE SUI RAPPORTI DI LAVORO NELL'IMPRESA, INCLUSE LE TUTELE PREVIDENZIALI E TRIBUTARIE.

INQUADRAMENTI POSSIBILI PER LAVORATORI SPORTIVI



LAVORO SUBORDINATO



LAVORO AUTONOMO



**COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA**



**SONO ABROGATE INVECE LE PRESTAZIONI
OCCASIONALI art.54 bis D.L. 50/17 E LAVORO
OCCASIONALE**

DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO

Ex Art. 2094 c.c.

«E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (datore di lavoro)»

Presenza della **Etero direzione**, **assoggettamento gerarchico** (disciplinare e organizzativo), **retribuzione fissa** e **assenza del rischio di impresa** in capo al lavoratore.

DISCIPLINA LAVORO AUTONOMO

Ex Art. 2222 c.c. e ss.:

«Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»

Presenza di prestazione di **carattere prevalentemente personale**, **assenza di eterodirezione** e corresponsione di un **corrispettivo** da parte del **committente**.

ART.26 DISCIPLINA SPECIALE DEL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

1. CONTRATTO PREVISTO A TEMPO DETERMINATO FINO AD UN MASSIMO DI 5 ANNI;
POSSIBILI PIU PROROGHE. (non si applicano le restrizione del d.to comune dlgs
81/2015 ai tempi determinati 4 proroghe, max 24 mesi durata)
2. AI LAVORATORI SUBORDINATI NON SI APPLICANO ALCUNE NORME PRESENTI NELLO
STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/1970).
3. NON SI APPLICANO LE TUTELE SUL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NE' LE CONNESSE
TUTELE REALI / OBBLIGATORIE.
4. DIVIETO DI APPOSIZIONE DELLE CLAUSOLE DI NON CONCORRENZA.
5. AMMESSA LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SCADENZA DA UNA SOCIETA
SPORTIVA O ASSOCIAZIONE AD UN'ALTRA E SALVO LE MODALITA FISSATE DA
FSN/DSA/EPS.
6. IL LEGISLATORE RICONOSCE UNA DISCIPLINA SPECIALE PER IL SETTORE.

ART.27 RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PROFESSIONISTICO

PROFILI DI SUBORDINAZIONE

1. E' ATLETA PROFESSIONISTICO COLUI IL QUALE SVOLGE COME ATTIVITA' **PRINCIPALE, CONTINUATIVA E PREVALENTE** QUELLA SPORTIVA;
2. ASSUNZIONE DIRETTA CON LA STIPULAZIONE DI UN **CONTRATTO IN FORMA SCRITTA**;
3. CONFORMITA' DEL CONTRATTO CON I MODELLI PREDISPOSTI TRIENNALMENTE DALLE FSN/ DSA/ O.O. S.S.
4. APERTURE RIGUARDO LA POSSIBILITA' DI INSTAURARE RAPPORTI DI **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE** (dai 15 anni e fino ai 23 anni)

ART.27 RAPPORTO DI LAVORO PROFESSIONISTICO

Sono riscontrabili profili autonomi ove si riscontri almeno **UNO** di questi requisiti:

1. Attività svolta nell'ambito di una sola manifestazione o più collegate tra loro in un breve periodo tempo;
2. Non è presente l'obbligo di frequenza alle sedute di allenamento;
3. Attività continuativa ma inferiore alle **8 ore settimanali** o **5 giorni ogni mese** ovvero **30 giorni ogni anno**;

ART.28 RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:


- 1) La durata delle prestazioni oggetto del contratto pur avendo carattere continuativo non supera le 18 ore settimanali (escluso il tempo dedicato a partecipazione a manifestazioni sportive);
- 2) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico- sportivo in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle discipline sportive associate e degli EPS;

PRINCIPIO DI PRESUNZIONE RELATIVA DI CO.CO.CO.

IN CASO DI CO.CO.CO. SPORTIVA DILETTANTISTICA SE RISPETTO IL LIMITE DELLE 18 ORE SETTIMANALI, **L'ONERE DELLA PROVA** DI UNA QUALIFICAZIONE DIVERSA DEL RAPPORTO, GRAVERA' SUL SOGGETTO CHE INTENDE FARLA VALERE.

(le Autorità Vigilanti preposte ai controlli o il lavoratore in caso di contenzioso con lo stesso).

Ricapitolando:



ATTENZIONE:

IL SUPERAMENTO DELLE 18 ORE (PARAMETRO INDICATIVO) NON FA VENIR MENO IL CARATTERE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PERO' DECADE LA PRESUNZIONE RELATIVA PERTANTO PER MAGGIOR SICUREZZA E' CONSIGLIATA LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO.

Presunzione relativa non vuol dire che le parti non possano instaurare una forma contrattuale diversa;

- 1) Possibile rapporto di lavoro subordinato a prescindere dalla durata delle ore nel caso in cui vi sia vincolo di subordinazione (indici di subordinazione: etero-direzione);
- 2) Possibile rapporto di lavoro autonomo se il lavoratore è titolare di partita iva e svolge in autonomia attività lavorativa anche per altri committenti. (assenza di etero-direzione)

COME SI CALCOLANO LE 18 ORE?

Ad oggi non ci sono indicazioni riguardo il calcolo delle 18 ore; se conteggiarle settimanalmente o come media nel corso dell'anno solare. Si attendono opportuni chiarimenti una volta che la riforma sarà a regime.

I contratti già stipulati con i collaboratori andranno sicuramente rivisti a fronte delle novità legislative (decreto trasparenza)

ART.37 COCOCO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo gestionale resa verso società ed associazioni sportive dilettantistiche delle FSPN, EPS, può essere oggetto di collaborazione (articolo 409 c.p.c.);

- PER TALI PRESTAZIONI NON SI APPLICA LA PRESUNZIONE DELLE CO.CO.CO.; SPETTA COMUNQUE AL COMMITTENTE PROVARE LA GENUINITA' DEL RAPPORTO.
- NON RIENTRANO NELL' AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO.
- RISULTANO OBBLIGATORIE ISCRIZIONE INAIL, GESTIONE PREVIDENZIALE INPS E PREVENTIVA COMUNICAZIONE UNILAV.

PROFILI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I CO.CO.CO. AMMINISTRATIVI GESTIONALI (art.37)

1. Copertura previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS
2. Se iscritti presso altre forme obbligatorie l'aliquota è il 24%
3. Se **NON** assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota è del 25 %
4. Vanno applicate le aliquote aggiuntive ai fini assistenziali e disoccupazione (DISCOLL)
5. Aliquota contributiva si applica sui compensi **ECCEDENTI** i 5000 € di compensi
6. Fino al 31/12/2027 il calcolo contributivo si effettua sul **50%** dell'imponibile
7. Tutti gli adempimenti amministrativi sono a carico della ASD/ SSD
8. Gli adempimenti non potranno essere evasi attraverso il Registro Nazionale attività sportive

LAVORO OCCASIONALE

IL CORRETTIVO HA PORTATO L' ABROGAZIONE DELLA FIGURA DEL
«LAVORATORE OCCASIONALE SPORTIVO»

Il lavoratore sportivo si presume svolga una prestazione duratura nel tempo e non compatibile con tale tipologia oltrech  il lavoro occasionale non risulta conciliabile con le finalit  previste dalla natura del lavoro sportivo. La prestazione sportiva si presume infatti legata a campionati, tornei che non si esauriscono in una prestazione ed a un tesseramento che ha durata annuale. Quindi, in presenza di una prestazione sportiva di carattere oneroso, si ritiene implicita una professionalit  che non si concilia con i presupposti della collaborazione occasionale.

DIPENDENTI PUBBLICI- art. 25 co.6

Per i dipendenti del pubblico impiego è fatta salva la possibilità di prestare la propria attività in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fuori dal loro orario di lavoro.

NOTA BENE

Possono prestare attività:


ATTIVITA' GRATUITA

inquadrate come
volontario
comunicandolo
preventivamente alla P.A.
di provenienza

ATTIVITA' RETRIBUITA

inquadrate come
autonomo o co.co.co.
dilettante *previa*
autorizzazione alla P.A. di
provenienza

ENTI PREVIDENZIALI DI RIFERIMENTO



CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE LAVORATORI SUBORDINATI

I lavoratori subordinati sportivi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui operano sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) gestito da Inps.

ALIQUOTA PREVIDENZIALE E' DEL **33%** → **23,81 %** (carico datore)
9,19 % (carico lavoratore)

ALIQUOTA ASSISTENZIALE E' DEL **5,17%** → **TUTTA A CARICO DATORE**

CONTRIBUZIONE ASSISTENZIALE LAVORATORI SUBORDINATI

Per tutti i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi si applica la normativa prevista per i dipendenti iscritti all'**Assicurazione Generale Obbligatoria**.

Le percentuali di contribuzione a carico del datore di lavoro sono le stesse indicate per il settore dello spettacolo:

- 1. Indennità di malattia 2,22 %**
- 2. Indennità maternità 0,46 %**
- 3. Indennità finanziamento NASPI 1,31 % + 0,31 %**

Inoltre è a carico del datore l'aliquota dello **0,68%** sulle retribuzioni imponibili per la tutela relativa agli **assegni per il nucleo familiare**.

Non si applicano aliquota 1,4 % di contribuzione per NASPI e non sussiste obbligo Ticket NASPI.

ALIQUOTE PREVIDENZIALI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO COCOCO ED AUTONOMI

Superata la soglia dei **5.000,00 €** dei compensi annui **TUTTI** sono soggetti a contribuzione previdenziale.

Co.Co.Co.

Aliquota previdenziale **25%**
Aliquota assistenziale **2,03%**
RIPARTITA 2/3 committente
1/3 lavoratore

Lavoratori autonomi

Aliquota previdenziale **25%**
Aliquota assistenziale **1,23%**
ADDEBITO 4% al
committente (volontario)

PER CHI E' GIA' ISCRITTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA L'ALIQUOTA E' RIDOTTA AL 24% SENZA CONTRIBUTIONI MINORI.




NOTA BENE

Fino al 31/12/2027, ovvero per i primi 5 anni, dall' entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021 e relativo correttivo la base imponibile previdenziale pensionistica è ridotta del 50%.

I contributi minori (MALATTIA, MATERNITA, ANF, DS) restano interamente calcolati sulla totalità dell'eccedenza dei 5.000,00 €.

Nota bene CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza ossia 01/01/2023 e inquadrati ai sensi dell'articolo 67, 1° co. lettera m TUIR non si da luogo a recupero contributivo.

TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI

1. Fino a 5.000,00 € di compensi  esenzione totale **IRPEF** e **INPS**;
2. Da 5.001,00 a 15.000,00 € di compensi  versamento **SOLO** della quota **INPS**;
3. Oltre 15.000,00€  versamento sia **INPS** che **IRPEF**, con relative aliquote

applicate solamente per la parte eccedente la soglia di esenzione*;

***Spetterà al lavoratore autocertificare l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare.**

TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL

Tale disciplina si applica a tutti gli sportivi inquadrati come CO.CO.CO. :

- Obbligo copertura assicurativa INAIL (ai sensi art.5, commi 2 e 3, D. Lgs 38/2000);
- Obbligo per il committente di rispettare tutti gli adempimenti previsti dal **Testo Unico** (denuncia di valutazione rischi, calcolo premi INAIL e autoliquidazione, denunce di variazione, dichiarazione dei salari);
- Versamento del premio ripartito tra 1/3 carico collaboratore e 2/3 a carico committente;
- La base imponibile per calcolare il versamento del premio si basa sulla totalità dei compensi percepiti (applicazione minimale INAIL mensile o massimale mensile 1481,73/2751,78);
- Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali firmato di concerto dal MEF, (non ancora pubblicato) in attuazione dell'articolo 34 co 1 decreto 36/2021 fissa le retribuzioni ed i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo applicabile ai lavoratori sportivi. (voci di tariffa 590 industria «attività sportivi» (direttori sportivi atleti allenatori; voce di tariffa 610 industria istruttori sportivi)

ALCUNI ESEMPI DI COSTO CO.CO.CO.

PRIMO ESEMPIO:

Compenso lordo 5.000,00 € = esenzione versamenti Irpef e Inps

Assoggettamento INAIL su TUTTA la base imponibile.

Si ipotizzi un tasso del 36 °%:

5.000,00 € x 36°%= 180,00 € IMPORTO TOTALE PREMIO

Di cui 1/3 carico co.co.co. = 60,00 €

Di cui 2/3 carico committente = 120,00 €

NETTO= 5.000,00- 60,00 €= 4.940,00 €

COSTO = 5.000,00+ 120,00 €= 5.120,00 €

SECONDO ESEMPIO:

Compenso co.co.co. sino a 15.000,00 € ESENZIONE TOTALE IRPEF

si calcola la base imponibile PREVIDENZIALE:

15.000,00- 5.000,00 € = 10.000,00 €

Riduzione del 50% base imponibile da 10.000,00€ a 5.000,00€

CALCOLO IVS DEL 25% 5000,00€ x 25%= 1250,00€

CALCOLO CONTRIBUTI MINORI 10.000,00 x 2,03%= 203,00 €

TOTALE CONTRIBUZIONE= 1.453,00 €

Di cui co.co.co. 1/3= 484,33 €

Di cui committente 2/3= 986,66 €

Contributo INAIL sul totale del compenso:

15.000,00 x 36°%= 540,00 €

Di cui 1/3 co.co.co.= 180,00 €

Di cui 2/3 committente=360,00 €

NETTO= 14.335,67 €

COSTO TOTALE= 16.346,66 €

TERZO ESEMPIO

Compenso co.co.co. 28.500,00 €

Calcolo imponibile PREVIDENZIALE $28.500 - 5.000,00 \text{ €} = 23.500,00 \text{ €}$

Contributo sul 50% imponibile previdenziale 11.750,00 €

CALCOLO IVS 25 % $11.750,00 \times 25\% = 2.937,50 \text{ €}$

CALCOLO CONTRIBUTI MINORI $23.500,00 \times 2,03\% = 477,05 \text{ €}$

TOTALI CONTRIBUTI 3.414,55 €

Di cui 1/3 carico co.co.co.= 1.138,18 €

Di cui 2/3 carico committente= 2.276,36 €

Imponibile INAIL $28.500,00 \text{ €} \times 36\% = 1.026,00 \text{ €}$

Di cui 1/3 co.co.co.= 342,00 €

Di cui 2/3 carico committente= 684,00 €

Calcolo delle imposte da applicare sul compenso essendo **SUPERIORE** ai 15.000 €
nel corso dell'anno solare;

BASE IMPONIBILE 28.500,00 € - 15.000,00 (importo esente) = 13.500,00 €

CALCOLO IMPOSTA 13.500,00 € x 23% = 3.105,00 € (IRPEF LORDA)

IRPEF NETTA = IRPEF LORDA - DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Pertanto:

3.105,00 - 1.880,00 = 1.225,00 € (**IRPEF NETTA**)

ALTRE IMPOSTE:

ESEMPIO ADD. REGIONALE 1,20 % sull'imponibile di 13.500,00 € = 162,00 €

ESEMPIO ADD. COMUNALE 0,90 % sull'imponibile di 13.500 € = 121,50 €

NETTO CO.CO.CO. = 25.492,33 €

COSTO TOTALE = 31.498,36 €

SINTESI COPERTURE INPS/INAIL E IRPEF

Area dilettantistica – Collaborazioni Coordinate e Continuative

Compenso annuo	Contribuzione INPS	Contribuzione INAIL	Imposizione fiscale
Fino a 5.000 euro	Nessen (art. 35, c. 8-bis)	Si (art. 34, c. 3)	Nessuna (art. 36, c. 6)
Da 5.000,01 a 15.000 euro	Si (art. 35, c. 6 e 7)	Si (art. 34, c. 3)	Nessuna (art. 36, c. 6)
Oltre 15.000 euro	Si (art. 35, c. 6 e 7)	Si (art. 34, c. 3)	Si (art. 36, c. 6, secondo periodo)

ADEMPIMENTI E REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

AI FINE DI TUTELARE MAGGIORMENTE LE ASSOCIAZIONI -VISTO I MAGGIOR ADEMPIMENTI

NECESSARI CON DECORRENZA 01/2023- VENGONO INTRODOTTE IMPORTANTI SEMPLIFICAZIONI:

All'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche potranno essere effettuate comunicazioni dirette al Centro per l'Impiego, all'INPS e all'INAIL e verrà inserita apposita funzione per la gestione. (MODELLO UNILAV)

Semplificazione: non saranno oggetto di obblighi di comunicazione UNILAV i compensi minori o uguali a 5.000,00 € non imponibili fiscalmente e dal punto di vista previdenziale.

ADEMPIMENTI E REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Emissione della busta paga e tenuta LUL:

1. All'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche sarà possibile liquidare e calcolare la contribuzione previdenziale dovuta per compensi fino a 15.000,00 €;
2. Gli obblighi relativi alla tenuta LUL potranno essere evasi all'interno di un'apposita sezione del Registro;

Semplificazione: viene meno l'obbligo di emissione della busta paga per compensi inferiori ai 15.000,00 €

ADEMPIMENTI E REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Invio UNIEMENS all'Inps:

All'interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche sarà possibile, tramite apposita funzione, effettuare il calcolo e la comunicazione.

(art.35 c.8-quinquies)

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI SUL REGISTRO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI POSSIBILE ISTITUZIONE A CUI STA LAVORANDO DIP. SPORT

1. Calcolo e quadratura del modello ministeriale F24;
2. Comunicazioni INAIL e autoliquidazione del premio;
3. Predisposizione della Certificazione Unica compresa la generazione ed invio del file telematico all'Agenzia dell'Entrate;

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

L'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico è subordinata all'adozione di apposito decreto, da emanarsi entro il 1° aprile 2023 recante le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari.

Come si coordinerà l'entrata in vigore della Riforma con i tecnicismi necessari?

Si dovranno attendere istruzioni nel merito vista la mancanza di allineamenti temporali tra l'entrata in vigore della riforma e la possibilità di espletare gli adempimenti.

ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Breve cenno sulle disposizioni già in essere in tema di sicurezza che le organizzazioni sportive devono e dovranno seguire:

- ❖ In presenza di lavoratori subordinati o **COCOCO**, sarà necessario redigere il **DVR**, e qualora richiesto il **DUVRI**, nominare un responsabile **RSPP** interno o esterno all'associazione, medico competente se necessario, individuare preposti, RLS, informare e formare i lavoratori sulle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, fornire dispositivi **DPI** e garantire i controlli sanitari.
- ❖ In caso di soli lavoratori a partita iva o volontari gli adempimenti saranno ridotti e semplificati ma necessari: informazione e formazione adempimenti sicurezza dei dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, dotazione DPI.

ADDENDUM ENTI DEL TERZO SETTORE:

Il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica applicando solo per quest'ultima la disciplina della riforma dello sport.

CODICE TERZO SETTORE

D.Lgs 117/2017 Art.8 lett. b):

«I lavoratori subordinati o autonomi non possono ricevere compensi/retribuzioni superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Art 51 del D. Lgs. 81/2015); operando per i compensi eccedenti la presunzione di distribuzione degli utili» (evitare di eludere il divieto di distribuzione di utili mascherato dietro retribuzione.)

D.Lgs 117/2017 Art.16)

specifica che le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti siano contenute in un rapporto di uno ad otto , calcolato sulla retribuzione lorda annuale. (fine di garantire equità di trattamento tra le varie professionalità che interagiscono nell'ente)

CODICE TERZO SETTORE

Il codice terzo settore ritiene incompatibile, visto lo spirito degli enti del terzo settore, un'eccessiva distanza tra le retribuzioni più alte e più basse; tutela del lavoratore affinché non sia sottopagato ed a non derogare i ccnl collettivi oltre a non superare il differenziale retributivo, tra lavoratori dipendenti, in misura superiore al rapporto uno ad otto.

La scelta del CCNL applicabile è rimessa al datore di lavoro, il quale può iscriversi a una associazione sindacale di categoria e dunque dovrà applicare il relativo CCNL, oppure può decidere di non iscriversi ad alcuna associazione sindacale e applicare volontariamente, tramite rinvio esplicito sul contratto di lavoro individuale, un determinato CCNL.

I contratti collettivi possono essere stipulati a livello nazionale, i CCNL (i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro), e, entro certi limiti e su specifiche materie, a livello territoriale e aziendale.

I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI APPLICABILI AL COMPARTO SPORT

CCNL per dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti di Enti, Imprese e Cooperative Sociali del **TERZO SETTORE** senza scopo di lucro.

Stipulato il **27/09/2019** al **30/09/2022**

Area sport dilettantistico

A titolo esemplificativo, Enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività di:

1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2. promozione dello sport, in genere;
3. altre attività del Terzo Settore, riconducibili alle precedenti.

Impianti sportivi e palestre Parti contraenti:

Confederazione Italiana dello Sport - Confcommercio imprese per l'Italia,

Ooss Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil

STIPULA 30.5.2022 SCADENZA 31.12.2023

Il 30.5.2022, in Roma,

tra:

- la Confederazione Italiana dello Sport;

con l'assistenza di Confcommercio Imprese per l'Italia;

e

- Slc Cgil;

- Fisascat Cisl;

- Uilcom Uil;

si è svolto un incontro per definire un verbale di accordo nell'ambito del percorso di rinnovo del "C.C.N.L. per i dipendenti degli Impianti e delle Attività sportive profit e no profit", considerando l'impatto della recente emergenza epidemiologica e la discussione in atto sulla legge di [riforma del lavoro](#) sportivo.

Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa ed alla dinamica professionale.

Tale strumento, inoltre, ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art. ..., Prima Parte.

GRAZIE



Dr.ssa Paola Bacci
Consulente del Lavoro